

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3858-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società

Presentato il 19 giugno 1986

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione permanente, Finanze e tesoro, nella seduta del 9 luglio 1986. In pari data la VI Commissione ha deliberato di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione, per il relatore Usellini, a riferire oralmente all'Assemblea medesima.

**TESTO
DEL GOVERNO**

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma:

” In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica nel caso di incorporazione di società le cui azioni o quote alla data dell'atto di fusione erano da almeno cinque anni possedute dalla società incorporante in misura superiore al cinquanta per cento del capitale, escludendo dal computo la parte del capitale formata da azioni con voto limitato o da azioni di risparmio ” ».

ART. 2.

Identico.

Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il riporto delle perdite delle società fuse o incorporate ai fini della determinazione del reddito delle società risultanti da fusioni o incorporanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma:

« Le società risultanti da fusioni o incorporanti non possono portare in diminuzione del proprio reddito le perdite delle società fuse o incorporate per la parte del loro ammontare che eccede quello del patrimonio netto di ciascuna di esse quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile ».

ARTICOLO 2.

1. La disposizione dell'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1986.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GORIA.

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.